



# Procura della Repubblica

## presso Tribunale di PISA

**Bando aperto per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica di Pisa, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98), come modificato dall'art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge 11.8.2014 n.114).**

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69 del 2013 (convertito nella legge n.98 del 2013), come modificato dall'art. 50, comma 2, del D.L. n. 90 del 2014 (convertito nella legge n.114 del 2014) è indetta la procedura per l'individuazione di **tirocinanti** da avviare ad un periodo di formazione teorico-pratica di 18 mesi presso la Procura della Repubblica di Pisa, **per l'anno 2022**

### REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- a) siano laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- c) abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- d) non abbiano compiuto trenta anni di età;

### MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AL TIROCINIO ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEQUENTI

- all'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito progetto formativo in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequentazione concordate con il magistrato formatore
- nel corso del tirocinio il tirocinante terrà un'apposita cartella dove dovrà annotare le attività svolte e la partecipazione ai corsi organizzati dalla formazione distrettuale. L'orario e le presenze verranno rilevate automaticamente.
- il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi;
- durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98), *"lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi"*;



- spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8 *bis* e *ter* del D.L. 21.6.2013 n.69 (convertito nella legge 9.8.2013 n.98) come modificato all'art.50 *bis* del D.L. n.90 del 2014 (convertito nella legge n.114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo *stage*;
- lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.
- lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno **900 ore annue**. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
  - l'attività degli ammessi allo *stage* si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.
- Gli *stagisti* sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola superiore della magistratura.

## **OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO**

Il tirocinante collaborerà con il magistrato nei seguenti compiti:

- studio e risoluzione delle problematiche dei casi affrontati, con ricerche dottrinali e giurisprudenziali; studio del fascicolo e approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal formatore;
- affiancamento alla segreteria per esigenze particolari, secondo le indicazioni di volta in volta fornite dal magistrato
- redazione di bozze di provvedimenti di competenza, anche con riferimento all'utilizzazione degli strumenti informatici, ad es. formulazione di capi d'imputazione, elaborazione di provvedimenti di archiviazione, citazioni dirette a giudizio ex art. 550 c.p.p., elaborazione richieste di rinvio a giudizio al GUP ex art. 416 c.p.p.,
- partecipazione alle udienze preliminari;
- partecipazioni alle udienze dibattimentali, monocratiche e collegiali
- altri compiti previsti direttamente dal magistrato formatore nell'ambito dell'art. 73 precitato

## **OBBLIGO DEL TIROCINANTE**

Il tirocinante ha inoltre i seguenti obblighi:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l'ambiente di lavoro
- seguire le indicazioni del *tutor* e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze



- rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- rispettare il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio;
- partecipare agli incontri concordati con il *tutor* responsabile delle attività didattico-organizzative per monitorare l'attuazione del progetto formativo.

### **ESITO DELLO STAGE**

Il magistrato formatore, al termine dello *stage*, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

### **L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE**

È valutato per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.

**COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA** a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.

**COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA** per la nomina a giudice onorario di tribunale e a viceprocuratore onorario.

**COSTITUISCE TITOLO PER L'ACCESSO** al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni.

### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Le domande di tirocinio devono essere presentate unicamente attraverso la nuova piattaforma informatica, raggiungibile all'indirizzo <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocininformativi>. Si invitano gli aspiranti candidati, una volta inserita la domanda, a comunicare all'indirizzo di posta elettronica [maria.robustelli@giustizia.it](mailto:maria.robustelli@giustizia.it) l'avvenuto inoltro della stessa e a specificare eventuali recapiti ai quali poter essere contattati.

### **CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE**

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Pisa, 18 MAR, 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
(Dott. Alessandro Crini)